



## ***Regolamento per gli espositori del vino per la "Festa della Vendemmia" anno 2010***

### **Articolo 1 (invito)**

Il comitato della "Festa della Vendemmia", si impegna ad invitare i produttori di vino della Toscana senza discriminazioni inerenti alla qualità, alla quantità produttiva ed al valore commerciale del vino prodotto.

### **Articolo 2 (Locale)**

Il Comitato della "Festa della Vendemmia", si impegna a dare in uso, ad ogni espositore, un locale in cui poter far degustare il vino, per i giorni che vanno da sabato 02 Ottobre a domenica 03 Ottobre.

### **Articolo 3 ( scelta del locale)**

La scelta del luogo che viene attribuito ad ogni espositore, verrà effettuata esclusivamente dal comitato. Sarà soltanto a sua discrezione poter interpellare o meno gli espositori, in merito alle scelte fatte.

### **Articolo 4 ( oggetti in uso)**

Il Comitato della "Festa della Vendemmia", si impegna a mettere a disposizione degli espositori:

- 1 tavolo
- 1 presa della corrente
- 1 illuminazione
- 1 sedia

tutti gli addobbi interni al luogo di esposizione, saranno a cura dell'espositore stesso.



**Articolo 5 (Personale richiesto)**

Il produttore di vino, si impegna a garantire la presenza di almeno una persona nel locale attribuitogli per l'esposizione e la degustazione. Tale persona dovrà avere la conoscenza dell'azienda rappresentata .

**Articolo 6 (Personale sostitutivo)**

Nel caso **eccezionale** in cui, il produttore non potrà mettere a disposizione tale persona, ha facoltà di richiedere al comitato della festa un addetto sostitutivo. Il comitato, non si assume nessuna responsabilità, dell'immagine che tale sostituto potrà dare all'azienda del produttore.

**Articolo 7 (materiale richiesto)**

Per poter partecipare come espositore unico, il comitato non richiede somme in denaro, ma, la messa a disposizione di almeno 80 bottiglie di vino onde poter far effettuare le degustazioni ai partecipanti della festa.

**Articolo 8 (associazioni)**

Nel caso in cui, ci siano degli espositori che non possono mettere a disposizione le 80 bottiglie richieste, il comitato, permette l'associazione di più espositori in una unica cantina di degustazione. Ovviamente in tale circostanza, per il comitato l'espositore unico è **l'associazione** e non ogni singolo operatore. Questo implica che l'organizzazione interna all'associazione non rientri in questo regolamento, lasciando la scelta delle degustazioni di questo o quel vino, interamente agli accordi intercorsi tra gli espositori.

A titolo partecipativo, il comitato può impegnarsi soltanto a mettere in comunicazione tra di loro tali aziende. In tale caso, il nome della cantina di degustazione, sarà dato da tutte le aziende associate.



### **Articolo 9 (Concessione vino per la cena del sabato)**

Nel caso in cui, un espositore, ritenesse opportuno fare pubblicità del proprio vino durante la cena del Sabato sera, dovrà mettere a disposizione almeno 50 bottiglie, in modo tale che tutti i partecipanti possano effettuare la degustazione. Teniamo a precisare che tale offerta **non è obbligatoria**. Un quantitativo inferiore alle 30 bottiglie non sarà considerato valido, in quanto, il vino in questione, non potrebbe essere degustato da tutti i partecipanti alla cena.

### **Articolo 10 (Materiale avanzato)**

Nel caso in cui, un espositore, alla fine della festa, avesse adoperato un numero minore delle bottiglie richieste, non è obbligato a lasciarle in deposito.

### **Articolo 11 (Sommelier)**

Il comitato della "Festa della Vendemmia", si impegna a far girare tra le cantine espositrici, dei sommelier per dare maggior prestigio alla degustazione dei vostri vini, insegnando agli assaggiatori la maniera più opportuna per goderne a pieno sia l'aroma che il sapore.

### **Articolo 12 (Visto all'assaggiatore)**

L'espositore, si impegna a vistare il tagliando di assaggio, tutte le volte che gli viene richiesta una degustazione. Ogni tagliando equivale ad una sola degustazione per cantina.

### **Articolo 13 (Vendita)**

Non è permesso agli espositori vendere il vino a miscita. Possono, però vendere, tutte le bottiglie che desiderano senza per questo trasgredire al regolamento o darne comunicazione al comitato.

### **Articolo 14 (Cibo)**

Nelle cantine non è permesso dare ne' in forma remunerata, ne' in forma gratuita nessuna tipologia di cibo che non sia inerente alla



degustazione stessa ed approvato dai sommelier messi a disposizione dal comitato.

**Articolo 15 (somministrazione)**

L'espositore deve somministrare le degustazioni ad ogni persona che gli presenti il tagliando di assaggio (non vistato), senza fare discriminazioni di alcun genere. Nel caso in cui veda che ci siano persone non idonee all'assaggio, deve forzatamente avvertire il personale addetto in modo tale da far allontanare la persona ritenuta non idonea.

**Articolo 16 (Quantità)**

La quantità di vino che l'espositore deve somministrare per una degustazione dovrà essere di 50 / 60 ml (Circa 12/14 degustazioni per bottiglia), in modo tale che le persone abbiano la possibilità di effettuare l'assaggio in tutte le cantine espositrici senza aver problemi legati a sovra dosaggi alcolici.

**Articolo 17 (Pubblicità)**

Su richiesta dell'espositore, è possibile inserire gratuitamente per tre mesi dopo la "Festa della Vendemmia" la pubblicità della propria cantina sul sito [www.mensano.net](http://www.mensano.net); nonché un link al proprio sito. Passati i tre mesi, tale pubblicità verrà rimossa se non fatto un abbonamento annuo di 10 Euro.

**Articolo 16 ( Fine festa)**

Una volta finita la festa, l'espositore, si impegna a restituire il locale nella stessa maniera in cui gli è stato consegnato.

Per accettazione l'espositore

---